



## TRIBUNALE DI BOLOGNA

*Al Sig. Presidente della Corte di Appello*

*Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello*

*Al Signor Procuratore della Repubblica*

*Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*e. p.c. Al Sig. Dirigente del Tribunale*

*Sede*

**Oggetto:** Applicazione art.1 comma 2 della Legge n.70/2020

Alla luce dell'entrata in vigore della Legge n. 70/2020 trasmetto in allegato la nota interpretativa in merito all'efficacia delle norme previste per la fase emergenziale epidemiologica auspicandone la massima condivisione.

*Il Presidente del Tribunale*

*Dott. Francesco Caruso*



# TRIBUNALE DI BOLOGNA

*Il Presidente*

Come è ormai a tutti noto, la legge 70/2020 ha rifissato al 30 giugno l'efficacia delle norme previste per la fase di emergenza epidemiologica da covid-19 dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2020.

L'effetto si è ottenuto cancellando nell'art 3, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n.70 del 2020, la lett. i che aveva prorogato al 31 luglio il precedente termine del 30 giugno.

La legge di conversione ha peraltro previsto all'art. 1 comma 2 che *“restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28”*.

Si tratta di comprendere il senso e la portata di tale ultima disposizione.

Nel documento che allego, l'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione propende per un'interpretazione il più possibile estensiva e conservativa per tutto il mese di luglio dell'assetto organizzativo che in ambito giudiziario ci eravamo dati, per ciò che concerne numero e modalità delle udienze.

Si tratta di un documento nel quale sono formulati numerosi specifici argomenti a supporto della prosecuzione delle udienze civili secondo il programma e le modalità che abbiamo predisposto e così anche per le udienze riesame e GUP.

L'Ufficio sostiene apertamente che la clausola di salvezza dell'art 1 è stata predisposta proprio allo scopo di mantenere l'assetto consolidato per la fase dell'emergenza e per prevenire l'effetto contrario di un maggior numero di rinvii rispetto a cause pronte per essere trattate e decise.

In questo senso mi permetto di promuovere un'interpretazione che ci consenta di andare avanti secondo le modalità delineate nelle linee guida per tutto il mese di luglio in tutti i settori della nostra organizzazione per le ragioni che troverete esposte nell'allegato documento il quale considera le linee guida come “atti” i cui effetti sono fatti salvi, dovendosi considerare come “effetti” le modalità di trattazione delle udienze che ci siamo dati, a prescindere che singole udienze siano state o meno fissate o che le prosecuzioni siano state o meno disposte.

Tutte le misure adottate e recepite nei protocolli con i Consigli dell'Ordine, trasfuse nelle linee guida adottate nei diversi settori, ai sensi

dell'art 83 commi sesto e settimo, restano quindi efficaci sotto il profilo temporale.

Nella sostanza, a norma dell'art 1 comma 2 della legge 70, per le ottime ragioni illustrate nel documento della Cassazione, il primo periodo del comma sesto combinato con la clausola di salvaguardia dell'art 1 deve leggersi nel senso che sono fatti salvi fino al 31 luglio le misure adottate e rese efficaci entro il 30 giugno.

Diverse sono le conclusioni da adottare per ciò che concerne le modalità di tenuta delle udienze penali, da remoto direttissime e di convalida di fermo e arresto che il legislatore ha autonomamente regolato ai sensi dei commi 12 e 12 bis dell'art 83.

Queste disposizioni, non mediate da alcun atto o documento organizzativo oggetto di delega da parte del legislatore in ordine all'an ma solo in ordine al quomodo con normativa di dettaglio convenzionale con le diverse parti processuali, sembra inesorabilmente caducata allo stato degli atti, per cui dette udienze devono riprendere nelle forme tradizionali.

Lo stesso dicasi per tutte le misure disposte direttamente dal legislatore in varie parti dei decreti convertiti con modifiche per le quali il termine di vigenza è scaduto al 30 giugno.

Non riesco a farne un'esemplificazione minuta ma, dato il criterio, ognuno saprà come applicarlo al meglio anche sulla base della lettura del documento della Cassazione.

Ovviamente restano impregiudicate le misure di prevenzione sanitaria adottate per la regolamentazione delle udienze, per cui occorrerà rendere compatibili dette esigenze sanitarie con la ripresa delle udienze in assenza di particolari restrizioni normative in ordine alla loro tenuta.

Auspico la massima condivisione dell'approdo interpretativo "estensivo" e "conservativo" cui è pervenuta la Suprema Corte, ferma la libertà di interpretazione di ciascuno che però deve ritenersi nient'affatto obbligata ma appunto mera opzione interpretativa, opinabile ed eventualmente criticabile.

Bologna 1 luglio 2020.

Il Presidente del Tribunale  
Francesco Caruso

